



MINISTERO DELL'INTERNO

---

Supplemento straordinario n. 1/4 bis

30 gennaio 2025

---

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

## **SOMMARIO**

Decreto dipartimentale n. 435 del 29 gennaio 2025. Bando di selezione interna per la copertura di n. 45 posti per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 435 del 29/01/2025

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante «Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 13, comma 4, concernente i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le relative qualificazioni professionali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, di equiparazione tra classi di lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e 586;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, concernente “Aggiornamento normativo della componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTA la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare del 15 novembre 2012, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare A.M. e del personale dei Corpi dello Stato addetti ai servizi di aeronavigazione»;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 6 febbraio 2024, n. 49, “Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 32 e 35, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTE le note a firma del Capo Dipartimento n. 1572 e n. 12651 datate rispettivamente 10 febbraio 2023 e 28 luglio 2023 e del Capo del Corpo datata 11 maggio 2022, con le quali è stato disposto, in ottemperanza a quanto indicato dall'A.G.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale) per l'attuazione del principio del once only, un processo di aggiornamento di tutte le banche dati relative i dati anagrafici, titoli di studio, brevetti e corsi di formazione professionali del personale appartenente al C.N.VV.F.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTI il DPCM del 30 ottobre 2023 n. 179, D.M. del 4 giugno 2024 e D.M. del 6 giugno 2024 relativi alla riorganizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

VISTA la nota n. 58083 del 9 settembre 2024 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha trasmesso il numero dei posti da mettere a concorso e le allegate tabelle riportanti i posti disponibili suddivisi per sede, che costituiscono parte integrante del presente bando di concorso per la selezione interna per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

## DECRETA

### Art. 1

#### Posti disponibili

E' indetta una selezione interna per la copertura di n. 45 posti per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori del Corpo nazionale, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

I posti disponibili per ciascuna sede sono indicati negli allegati prospetti numerici, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile, anche, sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

### Art. 2

#### Requisiti di partecipazione

Per l'ammissione alla selezione interna di cui all'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco;
- b) età non superiore a 40 anni;
- c) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a quattro anni.
- d) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Le imperfezioni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

e le infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea sono elencate nell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 e nel decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 583 del medesimo regolamento;

Non è ammesso alla selezione di cui al presente bando il personale che:

- a) abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
- b) che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 26 del D.M. 6 febbraio 2024, n. 49;
- d) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando e permanere per tutta la durata della procedura selettiva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

## Art. 3

### Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CIE (Carta d'identità elettronica), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
- d) titoli di studio e qualificazioni professionali posseduti ai sensi dell'art. 5 del presente bando;
- e) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art.5 del D.P.R. n. 487 del 1994 ad eccezione del comma 4 lettera p);
- f) non aver riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria;
- g) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- h) non essere stato dimesso da precedenti analoghi corsi di formazione per elisoccorritori del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
- i) non essere in possesso di altra specializzazione del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco o di non frequentare già un corso per il conseguimento di una di esse.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'amministrazione.

## Art. 4

### Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un primo dirigente e da un direttivo che espletano funzioni operative e da due elisoccorritori istruttori. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui sopra, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui di cui ai paragrafi precedenti sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

## Art. 5

### Titoli e punteggi

Sono ammessi a valutazione i titoli di studio e le qualificazioni professionali di seguito indicati:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Parte I – Titoli di studio

### a) Lauree magistrali di seguito indicate:

1) laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 3
2) laurea magistrale in scienze e tecnologie della navigazione (LM-72)	punti 3
3) laurea magistrale in biologia (LM-6)	punti 2
4) laurea magistrale in informatica (LM-18)	punti 2
5) laurea magistrale in scienze chimiche (LM-54)	punti 2
6) laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie (LM-69)	punti 2
7) laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)	punti 2
8) laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73)	punti 2
9) laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74)	punti 2

### b) Lauree universitarie di seguito indicate:

1) laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura	punti 1
2) laurea in scienze e tecnologie della navigazione (L-28)	punti 1
3) laurea in scienze biologiche (L-13)	punti 0,5
4) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)	punti 0,5
5) laurea in scienze e tecnologie chimiche (L-27)	punti 0,5
6) laurea in scienze geologiche (L-34)	punti 0,5

Sono, altresì, valutati i titoli universitari conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009.

### c) Diploma di istituto tecnico – Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica – punti 1

Tutte le articolazioni

Sono, altresì, valutati i titoli di studio equiparati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- |  |            |
|--|------------|
| d) Diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione<br>istituito dalle Università | punti 0,50 |
| e) Master universitario di II livello  | punti 0,40 |
| f) Master universitario di I livello   | punti 0,25 |
| g) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B1)  | punti 0,50 |
| h) Conoscenza lingua inglese, certificata QCER (livello B2)  | punti 1    |

## Parte II – Qualificazioni professionali

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Qualificazione professionale VF SAF basico (o SAF 1B)               | punti 0,50 |
| 2) Qualificazione professionale VF SAF avanzato (o SAF 2A o superiore) | punti 3*   |
| 3) Qualificazione professionale VF SA                                  | punti 3*   |
| 4) Qualificazione professionale VF SFA (o SAF fluviale)                | punti 1    |
| 5) Qualificazione professionale VF Nuoto e salvamento VF               | punti 1    |
| 6) Qualificazione professionale VF TAS secondo livello                 | punti 1    |

\*Le qualificazioni 2) e 3) includono quelle di cui ai punti 4) e 5), per le quali pertanto non verranno considerati i relativi punteggi.

Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente paragrafo sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della valutazione delle qualificazioni professionali, i punteggi sono fra loro cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 5 punti.

Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio e le qualificazioni professionali posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line negli appositi spazi previsti, pertanto, eventuale ulteriore documentazione presentata non sarà considerata e valutata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 del presente bando redige, sulla base del punteggio dei titoli, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.

## Art. 6

### Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in misura non superiore il doppio dei posti messi al concorso, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo degli elisoccorritori.

L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di elisoccorritore è effettuato presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (IMAAM).

Le procedure di visita medica in ambito militare del personale del Corpo nazionale addetto ai servizi di aeronavigazione sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195 *-bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'accertamento dei requisiti attitudinali avviene mediante una prova pratica tecnica, di verifica delle abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività specialistica di elisoccorritore, effettuata dalla commissione esaminatrice che si avvale del personale istruttore incaricato dalla Direzione centrale per la Formazione.

## Art. 7

### Graduatorie per l'ammissione al corso di formazione

La Commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica ovvero, nel ruolo dei Vigili del fuoco, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e sono pubblicate sul sito internet istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Accede al corso di formazione i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al presente articolo.

## Art. 8

### Corso di formazione professionale e graduatoria finale

Il corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore ha durata non inferiore a quattro mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Il programma didattico comprende insegnamenti di carattere aeronautico e di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico in contesti emergenziali, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, in ambienti impervi speleo, alpino, fluviali e su superfici d'acqua aperte.

Con decreto del Direttore Centrale per la Formazione, d'intesa con il Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

Durante il corso di formazione, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.

Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale, articolato in prove teoriche, in prove pratiche e in una prova orale, è finalizzato all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere alle specifiche funzioni del ruolo degli elisoccorritori.

La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove.

Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.

La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, l'anzianità di qualifica ovvero, nel ruolo dei Vigili del fuoco, l'anzianità di servizio, la maggiore età anagrafica e i titoli di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ad eccezione del comma 4 lettera p).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I titoli di preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.

Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere obbligatoriamente caricate nell'applicativo al momento di presentazione della domanda.

La graduatoria finale è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Al personale del Corpo nazionale vincitore della procedura selettiva è rilasciata l'abilitazione di elisoccorritore.

Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazione di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

## Art. 9

### Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione

È dimesso dal corso di formazione di cui all'art. 8 del presente bando il personale che:

- a. dichiara di rinunciare al corso;
- b. non supera le verifiche intermedie, teoriche e pratiche, e l'esame finale, previsti dall'articolo 8 del presente bando;
- c. è stato per qualsiasi motivo assente dal corso o temporaneamente inidoneo al volo per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

volò dovute a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità al volo determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

È espulso dal corso di formazione, il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione.

Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

Pertanto, l'ulteriore assenza al corso successivo o all'esame finale, a seguito del rientro in servizio, anche se giustificata, determina la mancata promozione con la medesima decorrenza giuridica.

## Art. 10

### Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

## Art. 11

### Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente dell'Ufficio V – Concorsi interni della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

## Art. 12

### Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia e le altre disposizioni specifiche di settore vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to VISCONTI

**VIGILI ELISOCORRITORI**

<b>SEDE SERVIZIO</b>	<b>Ufficio</b>	<b>POSTI</b>
CATANZARO	<i>Dir.Reg.Calabria Vvf</i>	<b>6</b>
GENOVA	<i>Dir.Reg.Liguria Vvf</i>	<b>4</b>
LIVORNO	<i>Dir.Reg.Toscana Vvf</i>	<b>3</b>
PESCARA	<i>Dir.Reg.Abruzzo Vvf</i>	<b>5</b>
RIETI	<i>Dir.Reg.Lazio Vvf</i>	<b>2</b>
ROMA	<i>Dir.Reg.Lazio Vvf</i>	<b>5</b>
SALERNO	<i>Dir.Reg.Campania Vvf</i>	<b>5</b>
SASSARI	<i>Dir.Reg.Sardegna Vvf</i>	<b>2</b>
TORINO	<i>Dir.Reg.Piemonte Vvf</i>	<b>1</b>
VARESE	<i>Dir.Reg.Lombardia Vvf</i>	<b>5</b>
VENEZIA	<i>Dir.Interreg.Veneto E Trentino Alto Adige Vvf</i>	<b>4</b>
ROMA	<i>Uffici Centrali</i>	<b>3</b>